



**CAMERA DI COMMERCIO  
BRINDISI-TARANTO**

# **STATUTO**



## STATUTO

### INDICE

#### TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – NATURA
- ART. 2 – SEDE E LOGO
- ART. 3 – COMPITI E FUNZIONI
- ART. 4 – POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE
- ART. 5 – PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITA'
- ART. 6 – SITO INTERNET ISTITUZIONALE
- ART. 7 – PARI OPPORTUNITA'
- ART. 8 – SISTEMA CAMERALE

#### TITOLO II – ORGANI CAPO I - ORGANI

- ART. 9 – ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

#### CAPO II – IL CONSIGLIO

- ART.10 – COMPOSIZIONE
- ART.11 – NOMINA E DURATA
- ART. 12 - REQUISITI PER LA NOMINA, CAUSE OSTATIVE, DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI
- ART.13 – NATURA E FUNZIONI
- ART.14 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI
- ART.15 – AUTONOMIA DEI CONSIGLIERI
- ART.16 – COMMISSIONI CONSILIARI
- ART.17 – DIRITTI DEI CONSIGLIERI
- ART.18 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

#### CAPO III – LA GIUNTA

- ART.19 – COMPOSIZIONE E DURATA DEL MANDATO
- ART.20 – COMPETENZE E FUNZIONI
- ART.21 – FUNZIONAMENTO
- ART.22 – CESSAZIONE E DECADENZA
- ART.23 – DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DI GIUNTA
- ART.24 – MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA
- ART.25 – RUOLO DEL PRESIDENTE
- ART.26 – ELEZIONE E DURATA DELLA CARICA
- ART.27 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE
- ART.28 – MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA AL PRESIDENTE
- ART.29 – VICE PRESIDENTE

#### CAPO IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- ART.30 – NOMINA COMPOSIZIONE E DURATA
- ART.31 – COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- ART.32 – SEDUTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### TITOLO III – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

- ART.33 – ORDINAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
- ART.34 – IL SEGRETARIO GENERALE
- ART.35 – LA DIRIGENZA
- ART.36 – IL PERSONALE



ART. 37 – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

TITOLO IV – ORDINAMENTO FINANZIARIO E PARTIMONIALE

ART.38 – GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

TITOLO V – PARTECIPAZIONI E AZIENDE SPECIALI

CAPO I - STRUMENTI

ART.39 - PARTECIPAZIONI

ART.40 – RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AZIENDE, SOCIETA',  
CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

ART.41 – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO II – LE AZIENDE SPECIALI

ART.42 – AZIENDE SPECIALI

ART.43 – COLLEGIO DEI REVISORI DELLE AZIENDE SPECIALI

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.44 – PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

ART.45 – REVISIONE DELLO STATUTO

ART.46 – NORMA TRANSITORIA

ALLEGATO A – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI TARANTO

ALLEGATO B – LOGO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BRINDISI TARANTO



## STATUTO

### TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART.1 NATURA

1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi Taranto (di seguito anche “Camera di commercio”), nasce dall'accorpamento delle Camere di commercio di Brindisi e Taranto per effetto del D. Lgs. 25 novembre 2016, n.2019 e del D.M. 16 febbraio 2018. La circoscrizione territoriale di competenza coincide con quella delle provincie di Brindisi e Taranto.

2. La Camera di commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del dettato del presente statuto.

#### ART.2 SEDE E LOGO

1. La Camera di commercio ha sede legale a Taranto e sedi operative a Taranto e Brindisi. Può inoltre dotarsi di uffici distaccati.
2. Il logo della Camera di commercio è allegato al presente Statuto (Allegato B).

#### ART.3 COMPITI E FUNZIONI

1. La Camera di commercio svolge le funzioni attribuite dalla legge 29 dicembre 1993, n.580 e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dal presente statuto. In particolare, singolarmente o in forma associata, svolge funzioni e compiti relativi a:

- a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge;
- b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
- c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
- d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;
- e) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
- f) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;



g) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

- 1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- 3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
- 4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

h) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile, purchè strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale;

i) attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di commercio può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a società, dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

3. La Camera di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può inoltre:

- a) costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato con il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
- b) costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
- c) formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

#### ART. 4

#### POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE

1. La Camera di Commercio ha potestà statutaria e regolamentare che esercita nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.

3. Lo statuto è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio ed inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.



4. I regolamenti e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti e sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.

#### ART. 5 PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITA'

1. La Camera di commercio impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione, pari opportunità, pubblicità e semplificazione. In particolare promuove la massima semplificazione delle proprie procedure e la digitalizzazione dei servizi offerti.
2. L'azione della Camera di commercio è ispirata ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri enti pubblici e con gli organismi espressione delle categorie imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.

#### ART. 6 SITO INTERNET ISTITUZIONALE

1. la Camera di commercio attraverso il proprio sito internet istituzionale assolve gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dalla legislazione vigente. Sul sito internet sono altresì pubblicati i dati e le notizie riguardanti l'attività istituzionale dell'Ente
2. La Camera di Commercio assolve agli obblighi di pubblicità legale, nel rispetto della normativa vigente, tramite l'Albo on line accessibile dal proprio sito istituzionale.
3. Le pubblicazioni avvengono secondo le disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto degli obblighi di accessibilità e protezione dei dati personali sanciti dalla normativa di settore.

#### ART. 7 PARI OPPORTUNITA'

1. La Camera di commercio garantisce le pari opportunità nella composizione dei propri organi e di quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti nel rispetto della normativa vigente.
2. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti tra i componenti nel Consiglio, devono individuare almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
3. In sede di elezione della Giunta, la Camera di commercio garantisce e promuove la presenza di entrambi i generi, con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti, la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi, al fine di assicurare il rispetto delle pari opportunità del Collegio nella sua composizione effettiva.
5. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti, qualora compete all'Ente Camerale l'indicazione dei nominativi, almeno un terzo è individuato di genere diverso da quello degli altri ed almeno uno nel caso di due.

#### ART. 8 SISTEMA CAMERALE



1. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il Sistema Camerale italiano. Fanno parte altresì del Sistema Camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

2. La Camera di commercio può definire intese, accordi, convenzioni con altre Camere di commercio per il perseguimento di fini istituzionali o per l'esercizio in comune di attività a carattere tecnico operativo.

## TITOLO II ORGANIZZAZIONE

### CAPO I - ORGANI

#### ART.9 ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Sono organi della Camera di commercio:

- a. il Consiglio;
- b. la Giunta;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Regione Puglia esercitano il controllo sugli organi Camerali nei limiti e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

3. Gli Organi della Camera di commercio possono svolgere le proprie sedute, oltre che nella sede legale, anche in ciascuna delle altre sedi o in altro luogo deputato, qualora se ne ravvisi la necessità.

4. Se previsto nell'avviso di convocazione, le sedute potranno tenersi anche in collegamento telematico, secondo le modalità definite in apposito Regolamento, salvo quanto disposto dall'art.32, comma 2, del presente Statuto.

### CAPO II – IL CONSIGLIO

#### ART. 10 COMPOSIZIONE

1. Il numero dei componenti il Consiglio e la ripartizione dei Consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale sono determinati ai sensi dell'art.10, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e del D.M. 4 agosto 2011, n.155.

2. Ai fini della procedura per la costituzione e la nomina del Consiglio, del calcolo per la determinazione del numero dei suoi componenti e per la ripartizione degli stessi in ragione di ciascun settore economico, si fa rinvio all'art.12, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e relative norme di attuazione.

3. Il Consiglio della Camera di commercio di Brindisi Taranto è composto, in sede di prima costituzione, da un numero di componenti pari a trenta. Del Consiglio fanno parte altresì tre componenti, di cui due in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei



liberi professionisti. Per i rinnovi successivi il numero dei componenti del consiglio sarà determinato ai sensi dell'art.10, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n.580:

- a) sino a 80.000 imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso: 16 consiglieri;
- b) oltre 80.000 imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso: 22 consiglieri.

4. La composizione del Consiglio della Camera di commercio ed i relativi settori economici sono riportati all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

#### ART. 11 NOMINA E DURATA DEL MANDATO

1. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art.10 comma 2 della legge 29 dicembre 1992, n.580 nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di commercio.

2. Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i componenti e stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuare ai sensi dell'art.16 della legge n. 580/29 dicembre 1992, n.580.

3. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

4. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.

#### ART. 12 REQUISITI PER LA NOMINA, CAUSE OSTATIVE, DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. I requisiti e le cause ostative alla nomina a consigliere Camerale sono stabiliti dall'art.13 della legge 29 dicembre 1993, n.580 e dalle altre specifiche leggi vigenti.

2. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica di consigliere. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, anche a seguito di provvedimento dell'autorità giurisdizionale, il Presidente della Camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale che provvede con decreto, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla nomina del successore sulla base delle indicazioni della organizzazione imprenditoriale, sindacale e della associazione dei consumatori o dei presidenti degli ordini professionali che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto.

3. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono alla scadenza del quinquennio di validità del Consiglio.

#### ART. 13 NATURA E FUNZIONI

1. Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di commercio. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.



2. Quale sintesi istituzionale dei vari interessi in esso rappresentati, è l'organo politico che esprime la volontà della Camera di commercio tramite le deliberazioni.
3. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento. In particolare il Consiglio espleta le seguenti funzioni:
  - a. adotta lo statuto e le relative modifiche;
  - b. elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
  - c. nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art.17 della legge n.580/93 e della normativa di riferimento vigente;
  - d. determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di commercio;
  - e. approva il programma pluriennale;
  - f. approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
  - g. verifica la rispondenza dei risultati dell'attività della Giunta agli indirizzi generali impartiti;
  - h. adotta i regolamenti;
  - i. formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli Enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza;
  - l. adempie ad ogni altra funzione prevista dalla legge.

#### ART. 14

#### RIUNIONI E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene opportuno il Presidente o lo richiedono la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti del Consiglio stesso e siano rappresentati i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. L'impossibilità per il Consiglio di svolgere le proprie funzioni configura una delle fattispecie previste per l'esercizio del rimedio di cui all'art.5, comma 2, lettera a) della legge 29 dicembre 1992, n.580.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche salvo diversa disposizione del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui si richieda a norma di legge o di statuto una maggioranza qualificata. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non stabilito dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario generale, alla possibilità di ammissione ai soggetti esterni al Consiglio e, comunque, ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.

#### ART. 15

#### AUTONOMIA DEI CONSIGLIERI



1. I consiglieri non possono essere in nessun caso revocati dalle associazioni che li hanno designati.
2. Essi esercitano le loro funzioni con piena libertà d'espressione e di voto, nell'interesse generale del sistema delle imprese, del mercato e dell'economia provinciale, senza alcun vincolo con l'associazione che li ha designati.

#### ART. 16

#### COMMISSIONI CONSILIARI

1. In relazione all'esercizio delle proprie competenze il Consiglio può individuare ed istituire commissioni consiliari coordinate da un Presidente eletto al proprio interno, alle quali vengono affidati:
  - a) compiti di esame e approfondimento degli argomenti oggetto di deliberazioni consiliari;
  - b) formulazione di proposte di esame di argomenti che verranno inclusi nell'ordine del giorno;
  - c) audizioni e consultazioni con gli uffici Camerali con esponenti di altre amministrazioni pubbliche, con organismi associati e con persone.
2. Le Commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi. Esse sono formate da consiglieri sulla base di criteri di professionalità e di attinenza con la materia attribuita. A far parte di tali commissioni possono essere chiamati degli esperti. Per la nomina e per la partecipazione alle sedute delle Commissioni non è previsto alcun compenso.
3. La durata massima delle Commissioni non può eccedere quella del Consiglio.
4. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari speciali a carattere referente, incaricate di esperire indagini su argomenti ritenuti di particolare interesse. Tali commissioni possono essere integrate con membri esterni al Consiglio, scelti sulla base di requisiti professionali.
5. Le Commissioni consiliari speciali sono istituite tenendo conto dei requisiti di professionalità posseduti dai membri del Consiglio, chiamati a farne parte. Per ogni Commissione viene designato anche un coordinatore. Al termine del mandato, che coincide con la rimessa del risultato di indagine, la Commissione si scioglie.
6. Le funzioni di Presidente e di coordinatore possono essere svolte solo da consiglieri camerali.

#### ART. 17

#### DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di:
  - a. esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
  - b. presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  - c. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
  - d. ottenere dal Segretario generale della camera di commercio, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copie di atti, documenti e informazioni qualora siano utili e pertinenti all'espletamento del proprio mandato.

#### ART. 18

#### DOVERI DEI CONSIGLIERI



1. I consiglieri sono tenuti al segreto sui dati e notizie apprese nell'esercizio della funzione nei casi specificatamente determinati dalla legge ed al rispetto della privacy e della riservatezza delle informazioni ai sensi della normativa per tempo vigente.
2. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità. Ciascun consigliere deve astenersi dal voto nei casi di incompatibilità e deve allontanarsi dalla seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale.
3. La carica di Consigliere Camerale è incompatibile con l'assunzione di cariche, incarichi gestionali, contratti di consulenza presso organismi Enti Aziende e società controllate dalla Camera di Commercio. Detta incompatibilità non sopravviene qualora il membro di Giunta o di Consiglio agisce su mandato ed in rappresentanza della Camera di Commercio.

### CAPO III – LA GIUNTA

#### ART. 19

#### COMPOSIZIONE E DURATA DEL MANDATO

1. La Giunta, eletta dal Consiglio in applicazione delle disposizioni legislative relative agli organi collegiali, è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti pari a sette.
2. Dei suddetti membri almeno quattro sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima arrotondato all'unità inferiore.
3. L'elezione della Giunta avviene nella riunione di Consiglio immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, a scrutinio segreto secondo le modalità determinate dalla legge e dalla normativa regolamentare vigente. In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
4. Al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi, entrerà prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di genere diverso che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati diversi da quelli indicati al comma 2, qualora il genere diverso non risulti già rappresentato tra i settori obbligatori. Nel caso in cui i componenti del genere non rappresentato abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione tra i candidati con pari numero di voti o senza voti.
5. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta di Consiglio.
6. La Giunta nomina tra i suoi componenti fino a due vice Presidenti di cui uno che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio accorpate.
7. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta. Il numero dei componenti di cui al comma 1 potrà variare in caso di variazione del numero dei consiglieri, secondo quanto disposto dagli articoli 10 e 14 comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n.580.

#### ART. 20



## COMPETENZE E FUNZIONI

### 1. La Giunta Camerale:

- a) adotta i provvedimenti di indirizzo politico-amministrativo necessari per la realizzazione del programma;
- b) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della Camera di commercio;
- c) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la Relazione previsionale e programmatica che aggiorna annualmente il Programma pluriennale, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare nell'anno successivo;
- d) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il Preventivo economico, il suo aggiornamento e il Bilancio d'esercizio;
- e) approva, su proposta del Segretario generale, il budget direzionale per l'attribuzione delle risorse finanziarie;
- f) definisce, nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente, gli obiettivi ed i progetti per l'azione amministrativa, per la gestione e la misurazione della performance;
- g) delibera, nei limiti fissati dalla normativa vigente e dandone comunicazione al Ministero Vigilante, sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, sulla costituzione di aziende speciali, e sulle dimissioni societarie;
- h) nomina, ovvero designa, e revoca i rappresentanti Camerali negli organismi esterni, ove previsto;
- i) delibera la partecipazione ad accordi, intese e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
- l) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche in materia di finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio e dei vincoli normativi vigenti;
- m) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di mediazione;
- n) formula, sentito il Consiglio camerale o su proposta di questo, pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti che nella medesima hanno la propria sede;
- o) nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e, avvalendosi dello stesso, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi fissati dalle direttive generali;
- p) definisce le linee generali della struttura organizzativa e adotta i provvedimenti riguardanti la programmazione triennale del personale dell'Ente, su proposta del Segretario generale;
- q) designa il Segretario generale e, su proposta di questo, indica il dirigente Camerale che assume l'incarico di vice Segretario generale vicario;
- r) provvede alle nomine di competenza della Camera di commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese;
- s) determina e stabilisce le tariffe dei servizi Camerali;
- t) delibera l'istituzione di uffici distaccati nella circoscrizione territoriale di competenza.

2. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario generale o dei dirigenti.

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

4. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.



## ART. 21 FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni della Giunta Camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica fra i quali il Presidente o un Vice Presidente. Non è ammessa possibilità di delega del voto.
2. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, trasmesso con posta elettronica ordinaria o certificata o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta;
4. La Giunta viene convocata dal Presidente della Camera di Commercio o su suo ordine. In via straordinaria, può essere convocata quando lo richiedano almeno tre componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La Giunta Camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno 48 ore prima della seduta, con le medesime modalità di cui al precedente comma 3. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
6. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano; per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richieda almeno la maggioranza dei componenti presenti.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei revisori dei conti ed il Segretario generale. Possono altresì intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.
8. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta Camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
9. Il funzionamento della Giunta, per ogni aspetto non stabilito dalla legge e dallo Statuto, è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario generale, alla possibilità di ammissione ai soggetti esterni e, comunque, ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.

## ART. 22 CESSAZIONE E DECADENZA

1. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
2. La cessazione o le dimissioni dalla carica, che devono essere formalizzate per iscritto al Presidente della Camera di commercio, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile.



Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.

3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.

4. Il regolamento di cui all'art.21, comma 9, può prevedere la decadenza dalla carica del membro di Giunta anche nel caso di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo.

5. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

#### ART. 23 DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DI GIUNTA

1. I membri partecipano alle sedute della Giunta con diritto di voto.

2. I membri della Giunta hanno diritto ad ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti della Camera di commercio, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

3. I membri di Giunta sono tenuti al segreto sui dati e notizie apprese nell'esercizio della funzione nei casi specificatamente determinati dalla legge ed al rispetto della privacy e della riservatezza delle informazioni ai sensi della normativa per tempo vigente.

#### ART. 24 MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1. La mozione di sfiducia costruttiva, debitamente motivata, può essere presentata, anche nei confronti dei singoli membri, da un terzo dei componenti il Consiglio quando ricorre almeno una delle seguenti ipotesi:

- a. per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto e delle delibere del Consiglio;
- b. qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;
- c. per atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di commercio;
- d. quando non possa essere assicurato il normale funzionamento.

2. La mozione deve contenere la lista dei candidati a componenti di Giunta. L'approvazione della mozione, da votarsi a scrutinio segreto, comporta la decadenza dei componenti della Giunta sfiduciati e l'elezione della Giunta proposta.

#### CAPO IV – IL PRESIDENTE

#### ART. 25 RUOLO DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà d'indirizzo politico-amministrativo

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

3. In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.



ART. 26  
ELEZIONE E DURATA DELLA CARICA

1. Il Presidente è eletto nei termini e nelle modalità di cui all'art.16 della legge 29 dicembre 1993, n.580.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto due sole volte.

ART. 27  
FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.  
In particolare il Presidente:
  - a) esercita la rappresentanza istituzionale della Camera di Commercio;
  - b) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dal regolamento;
  - c) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede la Giunta, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dal regolamento;
  - d) ogni anno, in occasione del preventivo economico, presenta al Consiglio una relazione generale della Giunta sullo stato della Camera di commercio e sulla situazione dell'economia provinciale, sulla base della quale il Consiglio formula il proprio indirizzo politico-amministrativo, individua gli obiettivi ed i programmi da attuare;
  - e) in occasione della presentazione del bilancio di esercizio, presenta al Consiglio la relazione della Giunta sullo stato della Camera di commercio e sulla situazione dell'economia provinciale;
  - f) controlla e verifica il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta, garantisce la rispondenza dell'attività della Camera di commercio ai predetti atti e relaziona ai citati organi secondo le modalità previste dal regolamento;
2. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia, può invece incaricare singoli consiglieri dello svolgimento di specifiche attività riguardanti le proprie competenze fermo restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente. In ogni caso le deleghe sono limitate all'esercizio di funzioni di rappresentanza esterna in singole manifestazioni o allo svolgimento di compiti istruttori per provvedimenti degli Organi.

ART. 28  
MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA AL PRESIDENTE

1. Il Presidente decade dalla carica per mozione di sfiducia debitamente motivata, approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. La mozione di sfiducia può essere presentata da un terzo dei componenti il Consiglio solo nelle seguenti ipotesi:
  - a) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto e delle delibere del Consiglio;
  - b) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;
  - c) per atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di commercio.
3. La mozione di sfiducia contiene l'indicazione del nuovo candidato a Presidente, il quale presenta al Consiglio una relazione programmatica previsionale.
4. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente sfiduciato e l'elezione del nuovo Presidente nella persona del candidato indicato.



5. Il nuovo Presidente così eletto dura in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

#### ART. 29 VICE PRESIDENTE

1. La Giunta può nominare fino a due vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali di competenza.

2. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta. Nel caso non si raggiunga tale maggioranza, si procederà ad una seconda votazione da tenersi nella seduta successiva, nella quale è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

3. Il vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il vice Presidente vicario è a sua volta sostituito dal vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

4. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.

5. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il vice Presidente vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 l'elezione del presidente deve avvenire in ogni caso non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

### CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### ART. 30 NOMINA COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e dal Presidente della Giunta regionale.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio. Parimenti si procede per il Collegio dei Revisori delle Aziende speciali.

#### ART. 31 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge e del presente Statuto:



- a) esercita la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta camerale;
- b) redige una relazione al Preventivo annuale ed alle sue variazioni;
- c) collegialmente esprime parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti il Preventivo e il suo aggiornamento, il Bilancio d'esercizio, nonché sugli schemi di delibere di Giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie;
- d) riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica;
- e) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- f) provvede all'assolvimento degli altri compiti ad esso demandati dalla legge.

2. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia collegialmente che individualmente, ad ispezioni e controlli ed hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, anche con mezzi di telecomunicazione, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, altresì, i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Camera di commercio.

6. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

## ART. 32

### SEDUTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti ha sede presso la Camera di commercio e si riunisce su convocazione del Presidente dello stesso.

2. Ferma restando la partecipazione del Collegio, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta secondo le modalità di funzionamento di detti Organi collegiali, la partecipazione alle riunioni del Collegio è consentita - previa autorizzazione del Presidente del Collegio medesimo - anche con modalità di "teleconferenza", "videoconferenza", "web conference", "skype-call" o altra modalità telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano posti in grado di prendere parte in tempo reale alla discussione sugli argomenti trattati. Il sistema di collegamento a distanza va definito in via preliminare dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che si avvarrà di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la massima riservatezza possibile delle comunicazioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. Qualora la riunione sia tenuta per teleconferenza, videoconferenza, web conference, skype-call o altra modalità telematica la stessa si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente del Collegio. Nei casi di presenza per via telematica, nel processo verbale, per ciascuna riunione deve essere fatta espressamente menzione della manifestazione di volontà del componente presente attraverso tale modalità.



### TITOLO III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

#### ART. 33 ORDINAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. La Camera di commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
2. La Camera di Commercio disciplina con appositi provvedimenti, da adottarsi sulla base del principio di cui al comma 1, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

#### ART. 34 IL SEGRETARIO GENERALE

1. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di commercio di cui all'art.16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività. In particolare:
  - a) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
  - b) nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane ed economico-finanziarie;
  - c) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta;
  - d) svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute di Consiglio e Giunta, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
  - e) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera;
  - f) adotta i provvedimenti amministrativi comunque occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
  - g) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione a carico degli stessi delle misure sanzionatorie a seguito di eventuali accertamenti negativi;
  - h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza;
  - i) richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
  - j) svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
  - k) decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
  - l) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti camerati.
  - m) se richiesto per iscritto, trasmette ai Consiglieri Camerali tutte le informazioni relative all'attività amministrativa della Camera di Commercio e, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di pertinenza, copia degli atti deliberativi.
2. Gli atti e i provvedimenti adottati dal Segretario generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
3. In caso di comprovata necessità il Segretario generale, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa, può assumere la responsabilità della conduzione di una o più Aree dirigenziali.



4. Il Segretario generale è competente per ogni altro atto inerente l'esercizio della funzione di gestione amministrativa ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

4. Il Segretario Generale è nominato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy su designazione della Giunta camerale, con le modalità e nei termini di cui all'art. 20 della 29 dicembre 1993, n.580.

5. La Giunta nomina, su proposta del Segretario generale, il dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del dirigente vicario, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.

#### ART. 35 LA DIRIGENZA

1. Ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito del budget loro assegnato. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

2. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:

- a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi, ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- b) nominano i responsabili dei procedimenti nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
- c) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono;
- d) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale;
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al proprio settore/area;
- f) svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario generale.

#### ART. 36 IL PERSONALE

1. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.

2. La dotazione organica del personale è determinata dalla Giunta, su proposta del Segretario generale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione al fine di favorire la crescita professionale del personale.

#### ART. 37 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. La Giunta nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola composizione e funzionamento. Esso è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dalla legge e nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere. Nello svolgimento delle sue funzioni si avvale di una struttura tecnica di supporto individuata all'interno dell'Ente.



2. L'OIV opera in posizione di autonomia, secondo le vigenti disposizioni, e riferisce al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.

3. Svolge un'azione di supporto sul piano metodologico e di monitoraggio del ciclo della performance e del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Ente con l'obiettivo di verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale. Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

#### TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

##### ART. 38 DISCIPLINA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio è disciplinata dal regolamento di cui all'art.4-bis, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e dall'art.18 della stessa legge.

#### TITOLO V PARTECIPAZIONI E AZIENDE SPECIALI

##### CAPO I STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

##### ART. 39 PARTECIPAZIONI

1. La Camera di commercio per il raggiungimento dei propri scopi, direttamente od in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale. Ai fini della partecipazione, la Camera deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle proprie finalità istituzionali e ai vincoli della normativa vigente.

2. La Camera di commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato può assumere iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, consorzi aventi personalità giuridica, e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative che abbiano per oggetto obiettivi ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza, dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In ogni caso le partecipazioni sono consentite se strettamente necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali, in conformità alla legge e a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

##### ART. 40 RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AZIENDE, SOCIETÀ, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

1. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono presentare con riferimento a ciascun esercizio ed entro novanta giorni dalla sua



scadenza, un rapporto informativo sulla gestione di detti organismi da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

2. La Camera di commercio garantisce e promuove la presenza di entrambi i generi, con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

#### ART. 41

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. La Camera di commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti alle attività ed ai servizi camerali.

2. La Camera di commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della circoscrizione territoriale di competenza ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.

3. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella circoscrizione di competenza, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali, possono inoltrare agli organi della Camera di commercio istanze e proposte sulle materie di competenza dell'ente camerale.

#### ART. 42

#### AZIENDE SPECIALI

1. La Camera di commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, Aziende speciali secondo le disposizioni del codice civile, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio e dei vincoli di legge, dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

2. Le Aziende speciali sono organismi strumentali della Camera di commercio, senza fini di lucro, che agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta camerale essendo comunque dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria. La Camera di commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

3. Al fine di garantire il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di commercio e la verifica costante dell'efficacia e dell'economicità dell'attività aziendale, le cariche di Presidente e di Direttore delle aziende sono attribuite, rispettivamente, ad un componente del Consiglio camerale ed eventualmente al Segretario generale pro tempore della Camera di commercio. Per il conseguimento delle medesime finalità possono far parte del Consiglio di amministrazione delle aziende anche altri consiglieri della Camera di commercio nel numero definito dagli statuti aziendali.

4. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta secondo criteri e modalità stabiliti nei rispettivi statuti. Nella composizione dei Consigli di Amministrazione, la Camera di



commercio garantisce la presenza di entrambi i generi, nel rispetto e con le modalità previste dal presente Statuto.

5. La Giunta delibera l'istituzione, la trasformazione ovvero la relativa soppressione e gli statuti delle Aziende speciali nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale.

#### ART. 43

### COLLEGIO DEI REVISORI DELLE AZIENDE SPECIALI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del Collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un membro effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione.

2. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

#### TITOLO VI

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 44

### PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto ed i Regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di commercio.

2. Lo Statuto e le sue modificazioni entrano in vigore l'ottavo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo camerale on-line.

#### ART. 45

### REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per la sua approvazione.

2. La proposta di modifica può essere presentata dalla Giunta o da almeno la metà dei consiglieri.

#### ART. 46

### NORMA TRANSITORIA

1. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari già vigenti presso la Camera di commercio di Taranto, dove insiste la sede legale, ovvero, in caso di materia disciplinata solo dalla Camera di commercio di Brindisi, dal regolamento di quest'ultima.



ALLEGATO A

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRINDISI TARANTO

<b>SETTORI di ATTIVITA' ECONOMICA</b>	<b>Seggi</b>
AGRICOLTURA	5
ARTIGIANATO	4
INDUSTRIA	5
COMMERCIO	7
COOPERATIVE	1
TURISMO	2
TRASPORTI E SPEDIZIONI	1
CREDITO E ASSICURAZIONI	1
SERVIZI ALLE IMPRESE	3
ALTRI SETTORI	1
<b>Totale seggi alle categorie economiche</b>	<b>30</b>
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Organizzazioni di tutela dei consumatori e degli utenti	1
Ordini e associazioni di liberi professionisti	1
<b>Totale consiglieri</b>	<b>33</b>

NOTA:

Per i rinnovi del Consiglio successivi all'accorpamento, la composizione numerica suindicata sarà rideterminata ai sensi dell'art.10, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n.580:

- a) sino a 80.000 imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso: 16 consiglieri;
- b) oltre 80.000 imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso: 22 consiglieri.



CAMERA DI COMMERCIO  
BRINDISI-TARANTO

ALLEGATO B  
LOGO



**CAMERA DI COMMERCIO  
BRINDISI-TARANTO**